

# COMUNICATO

## IMU 2012

Risoluzione del Ministero delle Finanze N. 1/DF  
del 3 dicembre 2012 (Prot. 26573/2012)

### Indicazioni Operative

#### Settore Scuola

Stanno pervenendo a questa Presidenza Nazionale numerose richieste di delucidazione circa le disposizioni contenute nella Risoluzione n. 1/DF del Ministero delle Finanze, emessa in data 3/12/2012.

Sulla questione inerente il pagamento dell'IMU da parte degli Enti Ecclesiastici su immobili destinati **esclusivamente** allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) della legge 20 maggio 1985 n. 222, si osserva quanto segue.

1. La Risoluzione si limita a precisare che il decreto ministeriale n. 200/2012, nella parte in cui ha fissato i criteri *proporzionali* di assoggettabilità all'IMU degli immobili utilizzati ad uso promiscuo deve considerarsi in vigore *a partire dal 1° gennaio 2013*, mentre nella parte in cui stabilisce i **requisiti generali e di settore**, il decreto deve considerarsi in vigore anche per il presente anno 2012 e, conseguentemente, **entro il 17 dicembre 2012** gli enti interessati devono provvedere a pagare, in **unica soluzione**, l'importo IMU relativo all'anno 2012.

Per il **settore scuola**, il decreto ministeriale n. 200/2012 prevede, all'art. 4 n. 3, **l'esonero dal pagamento dell'IMU** per le scuole **paritarie**, la cui frequenza sia:

1. gratuita;
2. subordinata al versamento di **CORRISPETTIVI** DI **IMPORTO SIMBOLICO** e tali da coprire **SOLAMENTE UNA FRAZIONE** del costo effettivo del servizio.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che:

a) SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DELL'IMU:

1. gli immobili che ospitano scuole **NON PARITARIE**;
2. gli immobili che ospitano scuole paritarie nelle quali l'ammontare dei **SOLI CORRISPETTIVI** (esclusi, quindi, contributi di qualunque genere, anche ministeriali) **copra la totalità dei costi della scuola**;
3. gli immobili che ospitano scuole nelle quali l'ammontare dei **solì corrispettivi** risulti **superiore** al costo effettivo del servizio scolastico.

b) NON SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DELL'IMU:

1. gli immobili che ospitano scuole paritarie la cui frequenza è *gratuita*;
2. gli immobili che ospitano scuole paritarie nelle quali il corrispettivo (retta scolastica) versato dalle famiglie è di importo "*simbolico*"; **rientrano comunque nell'area di esenzione** quelle scuole nelle quali i soli corrispettivi (esclusi contributi di qualunque specie, anche di enti pubblici: ministeri, comuni, regioni, ecc.) coprono soltanto **UNA FRAZIONE/PARTE** dei costi effettivi del servizio, facendo gravare il resto del costo su altri soggetti (donazioni, volontariato, congregazione religiosa, ecc.). Si fa presente, in particolare, che il decreto ministeriale, contrariamente a quanto stabilisce per altri settori di attività (*corrispettivo simbolico "non superiore al 50% del costo medio..."*.) per il settore scuola **non fissa alcuna percentuale di riferimento rispetto al costo complessivo del servizio scolastico**; di conseguenza, qualunque disavanzo tra corrispettivo e costo può rientrare nella fattispecie prevista ai fini dell'esenzione IMU per la scuola paritaria.

# Settore attività assistenziale e attività sanitaria

## Indicazioni operative

Il decreto ministeriale n. 200/2012 prevede, all'art. 4 n. 2, **l'esonero dal pagamento dell'IMU** per gli immobili utilizzati per l'attività qualora il servizio sia prestato:

- PER LE STRUTTURE ACCREDITATE/CONVENZIONATE/CONTRATTUALIZZATE con lo Stato e gli Enti locali:
  1. **in forma gratuita;**
  2. dietro pagamento del **ticket** previsto dall'ordinamento sanitario nazionale.
  
- PER LE STRUTTURE NON ACCREDITATE/NON CONVENZIONATE/NON CONTRATTUALIZZATE:
  1. **in forma gratuita;**
  2. dietro versamento di **CORRISPETTIVI** di importo simbolico, comunque **NON SUPERIORI AL 50%** dei corrispettivi medi per analoghe attività svolte con modalità **CONCORRENZIALI** da altri soggetti nello stesso ambito territoriale.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che:

a) **NON SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMU:**

1. le strutture socio-sanitarie-assistenziali, la cui frequenza è *gratuita*;
2. le strutture socio-sanitarie-assistenziali nelle quali il corrispettivo versato dall'utenza è di importo "*simbolico*", *una tantum, occasionale, minimo, volontario, ecc.*;
3. le strutture socio-sanitarie-assistenziali nelle quali **i soli corrispettivi** (esclusi contributi di qualunque specie, anche di enti pubblici: ministeri, comuni, regioni, ecc.) ***non superano il 50%*** della media di corrispettivi applicati sul territorio da parte di altri soggetti erogatori del medesimo servizio **con modalità concorrenziali**.

b) **SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMU:**

1. le strutture socio-sanitarie-assistenziali, **accreditate/convenzionate/contrattualizzate**, nelle quali si percepisce un **corrispettivo di importo superiore al ticket**;
2. le strutture socio-sanitarie-assistenziali nelle quali si percepisce un corrispettivo di **importo superiore al 50%** della **media** dei corrispettivi pagati sul **territorio** in strutture gestite con **modalità concorrenziali**.

## SUGGERIMENTI:

Purtroppo, il decreto non stabilisce i criteri che definiscono i concetti di:

- media dei corrispettivi (chi li stabilisce? Come vengono definiti?);
- la determinazione del “territorio” di riferimento: Comune? Provincia? Regione? Altro? Inoltre: cosa succede se nel “territorio” non ci sono altre strutture analoghe?
- Le modalità *concorrenziali* : rispetto a chi? Con quali parametri?

*Non potendosi, quindi, utilizzare parametri certi ai fini del calcolo dell'imposta, l'Agidae suggerisce di non procedere, per ora, al pagamento dell'imposta in attesa che le Autorità competenti, con opportuni interventi esplicativi, comunichino quanto sopra.*

E' fatta salva, ovviamente, l'autonomia degli enti gestori ad operare in maniera diversa.

---

# Attività ricettiva - attività culturale-ricreativa attività sportiva

## Indicazioni operative

Per i settori di attività ricettiva-culturale-ricreativa e sportiva,

il decreto ministeriale n. 200/2012 prevede, all'art. 4 nn. 4-5-6, **l'esonero dal pagamento dell'IMU** per gli immobili utilizzati per l'attività ricettiva qualora il servizio sia prestato:

- in forma gratuita;
- dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e comunque non superiore al 50% dei *corrispettivi medi* previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali sullo stesso territorio.

In ordine al pagamento dell'IMU, valgono le medesime considerazioni fatte (e suggerimenti) per le attività socio-assistenziali.

IL PRESIDENTE NAZIONALE  
P. Francesco Ciccimarra